

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Contratto Scuola

Un "trucco", per dare altri soldi ai soliti noti

Si è appena placata la polemica sulla "scoperta" da parte della classe docente delle norme umilianti e capestro, relative al concorso lotteria dei 6 milioni annui (problema accantonato solo per le elezioni del 16 e 30 aprile), che un'altra perla del contratto (questa volta una vera

Agostino Scaramuzzino

e propria regalia) che riguarda il personale di segreteria (ATA) potrebbe rinfocolare le polemiche e mettere ancora una volta a nudo la ratio di questo nuovo contratto che premia - come abbiamo già avuto modo di sottolineare - solo la professionalità dei Capi di Istituto e dei Direttori Amministrativi (ex segretari) chiamati a far decollare l'Autonomia scolastica.

Lo spunto questa volta ci viene offerto da queste poche e scarse righe di interpretazione autentica di un articolo del contratto che apparentemente insignificante, prouce nella realtà degli effetti a catena che è poco definire devastanti e che suscitano molti inquietanti interrogativi.

Riportiamo per chiarezza dei lettori la norma in questione:



Ministero della Pubblica Istruzione

Interpretazione autentica del contratto integrativo nazionale del comparto scuola sottoscritto il 31 agosto 1999

concernente
gli articoli 50 e 51 del CIN-scuola 31 agosto 1999

L'anno 2000, il giorno 31, del mese di gennaio, in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, in sede di contrattazione integrativa nazionale.

OMISSIS
visto

l'art. 2 del CCNL-scuola del 26 maggio 1999

LE PARTI CONCORDANO LA SEGUENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA

1. Al personale A.T.A. che esercita la funzione aggiuntiva nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro, (pari a 36/35 ore settimanali) nei casi in cui vi siano situazioni di effettiva necessità di prestazioni aggiuntive oltre l'orario ordinario di lavoro, queste devono essere retribuite con il fondo di istituto o, a scelta dell'interessato, con riposo compensativo, da usufruire compatibilmente con le esigenze organizzative dell'istituzione scolastica. Inoltre il personale in questione ha titolo ad accedere al fondo di istituto per le altre attività, diverse dalla funzione aggiuntiva, purché deliberate dai competenti organi.

OMISSIS

Come abbiamo appena detto il senso logico del testo in un burocratese reso ancora più oscuro dai richiami ad articoli e commi di

(continua in quarta pagina)

La nuova scuola

Nella seduta del 3 febbraio il Senato ha approvato con 146 voti a favore, 65 contrari e nessun astensione (il C.C.D. ha abbandonato giustamente l'aula prima del voto in segno di protesta) il testo "blindato" sulla riforma dei cicli scolastici, un contenitore vuoto da dover riempire.

Di fatto l'intero percorso scolastico durerà un anno di meno (da 13 a 12 anni) e ciò comporterà una riduzione di personale (150.000 unità) ed una riconversione di 350.000 docenti (sparirà di fatto la scuola media).

LEGGE 10 febbraio 2000, n. 30. (G.U. del 23/2/2000 n. 44)

Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione.

ART. 1

(Sistema educativo di istruzione e di formazione).

1. Il sistema educativo di istruzione e di formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le competenze, generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali.

2. Il sistema educativo di istruzione si articola nella scuola dell'infanzia, nel ciclo primario, che assume la denominazione di scuola di base, e nel ciclo secondario, che assume la denominazione di scuola secondaria. Il sistema educativo di formazione si realizza secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

3. L'obbligo scolastico inizia al sesto anno e termina al quindicesimo anno di età.

4. L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età si realizza secondo le disposizioni di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5. Nel sistema educativo di istruzione e di formazione si realizza l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma

della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

6. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta, nel rispetto delle norme statutarie, disciplinano l'attuazione dell'elevamento dell'obbligo scolastico anche mediante percorsi integrati di istruzione e formazione, ferma restando la responsabilità delle istituzioni scolastiche.

ART. 2.

(Scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre alla educazione e allo sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, promuovendone le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e operando per assicurare una effettiva eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, concorre alla formazione integrale dei bambini e delle bambine.

2. La Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa di cui al comma 1 e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia.

3. La scuola dell'infanzia, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, realizza i necessari collegamenti da un lato con il complesso dei servizi all'infanzia, dall'altro con la scuola di base.

ART. 3.

(Scuola di base).

1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle esigenze

di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.

2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo del curriculum mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base;

b) apprendimento di nuovi mezzi espressivi;

c) potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;

d) educazione ai principi fondamentali della convivenza civile;

e) consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;

f) sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali successive.

3. Le articolazioni interne della scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.

ART. 4.

(Scuola secondaria)

1. La scuola secondaria ha la durata di cinque anni e si articola nelle aree classico-umanistica, scientifica, tecnica e tecnologica, artistica e musicale. Essa ha la finalità di consolidare, riorganizzare ed accrescere le capacità e le compe-

(continua in quarta pagina)

DISPOSIZIONI MINISTERIALI

Compensi Commissioni Concorsi

Nel numero precedente del nostro giornale abbiamo pubblicato per intero l'art. 404 D.Lgs. 297/1994 ed il D.P.C.M. 23 marzo 1995 (G.U. n. 134 del 10 giugno 1995) in merito ai compensi previsti per le commissioni dei concorsi ordinari il cui personale rinuncia all'esonero del servizio.

Siamo ora in grado di pubblicare come avevamo preannunciato la nota di accompagnamento (prot. 2069 del 20/03/2000) al D.I. n. 66 del 10 marzo 2000 con il quale vengono stabiliti i compensi per il personale impegnato nella sessione riservata di esami indetta per il conseguimento dell'idoneità e abilitazione.

A completamento, pubblichiamo anche la C.M. n. 44 del 17 febbraio 2000 con il quale vengono chiariti molti quesiti in merito ai compensi.



Ministero della Pubblica Istruzione

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AA.GG. E AMM/VI - DIV. I

Prot. D1/2069 Roma, 20 MAR. 2000
TELEFAX

Oggetto: D.I. n. 66 del 10.3.2000 - compensi docenti universitari, personale direttivo, docente e non docente - sessione riservata conseguimento idoneità o abilitazione - O.M. n.153/1999.

Facendo seguito alla nota prot. n. D1/6681 del 23.11.1999, si invia copia del D.I. indicato in oggetto, emanato di concerto con il Ministro del Tesoro e il Ministro della Funzione Pubblica, con il quale sono stati confermati i compensi per le varie attività connesse allo svolgimento dei corsi abilitanti (docenze, coordinamento, partecipazione alle commissioni d'esame, etc.) istituiti ai sensi della legge 124/99 e regolamentati con l'O.M. 153/99.

Con l'occasione si precisa che il capitolo cui imputare gli oneri delle predette attività, istituito di recente, è individuato dal n.1702.

Al riguardo Le SSLL avranno cura di liquidare i compensi sulla base di precise dichiarazioni, rispettivamente, dei coordinatori dei corsi e dei presidenti delle commissioni esaminatrici degli esami finali che attestino l'effettivo svolgimento da parte del personale interessato delle attività per cui il compenso è erogato.

In particolare, circa il compenso di lire 500.000 previsto per l'elaborazione del percorso formativo, si precisa che trattasi di somma forfettariamente spettante a chi, tra i soggetti previsti dall'art. 7, comma 1 dell'O.M.153/1999, abbia realizzato, autonomamente o in collaborazione con gli altri il predetto percorso.

Si richiama l'attenzione, per quanto riguarda il compenso previsto per il personale A.T.A., sulla necessità che la relativa attribuzione sia contenuta nei limiti dell'effettivo impegno e delle obiettive esigenze operative del corso e che tali elementi siano chiaramente desumibili dalla dichiarazione del coordinatore e, per la fase degli esami, dal Presidente della commissione.

Il Direttore generale
Paradisi

Conferimento incarichi di Presidenza presentazione domande entro il 14 maggio (O.M. n. 51 del 1 marzo 2000)



Ministero della Pubblica Istruzione

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO IL MINISTRO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Decreto Interministeriale n. 66 del 10 marzo 2000

OMISSIS

DECRETA

Articolo unico

1. I compensi delle attività relative alla sessione riservata di esami indetta con l'O.M. n. 153 del 15 giugno 1999 sono stabiliti dalla tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto.

2. Gli oneri derivanti dalle predette attività sono posti a carico del pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, relativo alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o della idoneità richiesta per l'insegnamento nelle scuole materne, nelle scuole elementari e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica da istituire, ai sensi dell'art. 2, 4° comma della legge 3 maggio 1999 n. 124 sotto l'U.P.B. 2.1.1.2.

3. Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma 10 marzo 2000

Il Ministro della Pubblica Istruzione

Il Ministro del Tesoro

Il Ministro della Funzione Pubblica
del Bilancio e della P.E.

ALLEGATO

TABELLA DEI COMPENSI DELLE ATTIVITA' RIGUARDANTI LA SESSIONE RISERVATA DI ESAMI INDETTA CON L'O.M. N. 153 DEL 15 GIUGNO 1999

ATTIVITA'	COMPENSI
Coordinamento dei corsi - per corsi di durata pari 90 ore - per corsi di durata pari 100 ore - per corsi di durata pari 110 ore - per corsi di durata pari 120 ore	Lire 900.000 (novecentomila) Lire 1.000.000 (un milione) Lire 1.100.000 (un milione e centomila) Lire 1.200.000. Importi elevati del 20% per i professori universitari (1)
Elaborazione percorso formativo, predisposizione materiali e attività di verifica del livello di formazione	Lire 500.000 (cinquecentomila). Importo elevato del 20% per i professori universitari. (1)
Docenza nei corsi	Lire 80.000 (ottantamila) per ogni ora di insegnamento. Importo elevato a lire 100.000 (centomila) per i professori universitari
Partecipazione commissione esaminatrice esami finali	1) Per corsi di scuola materna, elementare e del personale educativo, Lire 500.000 (cinquecentomila) + compenso integrativo di lire 2.000 (duemila) per ciascun candidato Importi aumentati del 20% per il componente che svolge anche la funzione di segretario della commissione 2) Per la scuola secondaria, il medesimo compenso di cui al punto 1 è ridotto in misura proporzionale al numero dei candidati esaminati rispetto al numero complessivo dei partecipanti al corso. (2).
Presidenza commissione esaminatrice esami finali	medesimo compenso previsto per il componente, aumentato del 20% (2)
Attività svolte dal personale A.T.A. per la collaborazione allo svolgimento dei corsi	Misura oraria, lire 25.000 (venticinquemila)

(1) Al personale che cessa in anticipo dall'incarico, i compensi sono dovuti in misura proporzionale al numero delle ore di corso svolte, rispetto alla durata prevista del corso.

(2). Al personale che cessa in anticipo dall'incarico di presidente o componente la commissione degli esami finali, i compensi sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute svolte.



Convegno

**AUTONOMIA E QUALITÀ NELLA SCUOLA:
UNA SFIDA PER IL 2000**

Roma, 30 marzo 2000

Aula del Chiostro - Facoltà di Ingegneria
Via Eudossiana, 18

PRESENTAZIONE

Nell'attuale contesto in cui si viene ad attuare l'Autonomia delle scuole, si sente l'esigenza di rafforzare la cultura della Qualità nel Sistema Formativo.

La Qualità, nell'ambito dell'Autonomia, deve diventare un fattore strategico per far sì che la Scuola possa realizzare modelli organizzativi efficaci ed efficienti sia sul piano didattico, sia su quello finanziario e gestionale, senza mai però dimenticare il fine istituzionale cui è preposta.

Le famiglie e i giovani chiedono alla scuola il trasferimento di conoscenze e competenze ed un supporto adeguato lungo l'intero corso di studi che li aiuti a valorizzare oggettivamente la loro scelta, innalzando il proprio livello di autostima, per attrezzarsi adeguatamente di fronte alle inevitabili difficoltà della vita.

Il miglioramento qualitativo del Sistema Formativo è subordinato alla consapevolezza del ruolo strategico dell'istruzione e dell'educazione nel contesto delle politiche sociali.

La Scuola potrà offrire Qualità se, e solo se, saprà individuare tutte queste aspettative, e saprà rielaborare la domanda riportandola entro i confini istituzionali, se riuscirà a fornire risposte adeguate.

Sono disponibili le seguenti pubblicazioni:

- "Linee Guida per l'applicazione della normativa UNI EN ISO 9001 in un Istituto" a cura del Settore Scuola AICQ-CI).

- "La Qualità nel Sistema Scuola" (a cura del Nucleo Scuola AICQ - CI).

Per informazioni sulle attività del Nucleo Scuola:

Prof.ssa Clelia Flesca
Coordinatrice del Nucleo Scuola AICQ-CI

e-mail: flesca@flashmail.com



Regione Lombardia
Assessorato alla Cultura



IL TESTIMONE

Associazione di continuità storica
e culturale

1943-1945

Una nazione, due governi:
L'Italia divisa tra
Repubblica Sociale Italiana e
Regno del Sud.

Centro Congressi Palazzo delle Stelline
Corso Magenta, 61 - Milano

5 - 6 febbraio 2000

Due stati contrapposti, un destino simile: un paradosso tutto italiano quello di Repubblica Sociale Italiana e Regno del Sud, le due metà di un'Italia dilaniata dalla guerra civile e invasa da eserciti stranieri. Tra il 1943 e il 1945 gli italiani che scelsero di restare con Mussolini e quelli che preferirono seguire la Monarchia verso sud, si trovarono ad affrontare problemi simili. Problemi che sono stati al centro delle relazioni del Convegno, organizzato a Milano il 5 e il 6 febbraio presso il centro congressi "Le Stelline", corso Magenta 61, dall'Associazione "Il Testimone".

Il convegno, patrocinato dall'Assessorato alla Cultura della Regione Lombardia, è impostato sul continuo confronto tra l'Italia del Nord e quella del Sud; dalla politica all'economia, dai rapporti difficili con i rispettivi alleati alla vita quotidiana, dal problema della legittimità a quello del curioso sdoppiamento dell'apparato burocratico e amministrativo di quello che era stato, fino all'8 settembre 1943, il Regno d'Italia.

Tra le relazioni si segnalano, in particolare, quella dedicata agli sforzi (ancora oggi quasi sconosciuti) per la difesa del patrimonio artistico nazionale e quella in cui sarà documentata l'attività di un particolare servizio segreto fascista, ispirato direttamente da Mussolini, per contrastare l'attività tedesca nell'Italia orientale. Gli atti del convegno ora pubblicati riguardano le figure di diciotto qualificati esponenti della RSI: Mussolini, il comandante delle Forze Armate maresciallo Rodolfo Graziani, il ministro dell'interno Guido Bufarini Guidi, il sottosegretario agli Esteri l'ambasciatore Filippo Anfuso, il Ministro dell'Educazione nazionale Carlo Alberto Biggini, il segretario del PFR Alessandro Pavolini, il ministro dell'economia Angelo Tarchi, i filosofi Giovanni Gentile e Julius Evola, il socialista Carlo Silvestri, il comunista Nicola Bombacci, il senatore Vittorio Rolandi-Ricci, il futurista Filippo Tommaso Marinetti, l'industriale Vittorio Valletta e il comandante della X Mas principe Junio Valerio Borghese.

L'assessore regionale lombardo alla cultura Marzio Tremaglia nella presentazione del volume scrive che "il convegno è riuscito a dare un importante contributo, arricchendo la riflessione complessiva, che ormai sta maturando, sulla estrema complessità di quanto accade nel nostro paese negli anni della guerra civile. Sono tramontati ormai definitivamente gli schemi e le liberalizzazioni che riducevano ad una sorta di puro e semplice scontro tra il bene assoluto e il male assoluto il confronto che divise tragicamente il nostro Paese. Gli elementi più diversi ed imponderabili giocarono certamente nelle scelte individuali di chi comunque in qualche modo volle reagire al generale clima di distacco dalla storia e di disfacimento della nazione vissuto dopo l'8 settembre 1943. Con grande fatica e anche con la maggiore buona fede e onestà intellettuale che va riconosciuta a molti storici dichiaratamente antifascisti negli ultimi anni si è finalmente iniziato il riconoscimento di una realtà che ha veramente costituito la più grande tragedia collettiva del '900 per gli Italiani: e ancora oggi restano inesplorati e non sufficientemente conosciuti gli ulteriori aspetti generati da quella tragedia. Le stragi a guerra finita, gli episodi di autentico genocidio contro i giuliani e i dalmati, il dramma della epurazione che fino al 1948-50 colpì milioni di famiglie italiane: si tratta di temi dolorosi e ancora oscuri che devono peraltro essere affrontati e discussi, se veramente si vorrà giungere a riconoscere una memoria comune del nostro popolo e, grazie ad essa, riconoscere una identità non frantumata e non contraddittoria o impossibile".

Il coordinatore del convegno e curatore del volume Fabio Andriola annotata che "per troppi anni la storia di Salò, che poi è la storia di più della metà del popolo Italiano durante i mesi più bui e tragici del nostro Novecento, è stata soprattutto il racconto di efferatezze e meschinità, di intralazzi e di piani di frustrazioni e velleità. In realtà Salò attrasse moltissimi italiani che potevano non provare particolare attrazione per il fascismo ma non erano indifferenti al nome e al richiamo di Mussolini. Molti degli uomini la cui figura viene esaminata in questo libro furono spinti a una scelta fatale a volte dalla convinzione di poter far qualcosa per il proprio Paese (sentimento che accomuna italiani che fecero scelte opposte), ma quasi sempre anche dal fascino che ancora emanava, ai loro occhi, la figura di Mussolini».

Il volume, di 278 pagine, costa lire 28.000 e può essere richiesto alla Bastogi Editrice Italiana, via Zara 73, 71100 Foggia, telefono 0881725070.

Si allunga inesorabilmente sulla scuola la lunga mano di ... Confindustria

Il Ministro Luigi Berlinguer, il 7 marzo 2000, ha concesso la sede del Ministero della P.I. alla Confindustria affinché il presidente della Commissione Scuola di questa Dott. Attilio Oliva avesse l'opportunità di presentare in una sede istituzionale così prestigiosa il documento "Per una scuola di qualità, il punto di vista degli imprenditori".

Spiace dover rilevare che un Ministro ex comunista di un governo che si dice di sinistra si sia assunto lo storico compito di concedere la sede dell'Istruzione statale alla Confindustria

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DIREZIONE GENERALE DEL
PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVI
DIV. I

CIRCOLARE N. 44

Roma, 17 FEB. 2000
Prot.n. 1329

Oggetto: Commissioni giudicatrici concorsi
a cattedre e a posti
Compensi

In merito ai quesiti pervenuti sull'argomento, si ritiene utile richiamare le disposizioni vigenti.

L'art. 404 del T.U. n. 297/1994 prevede una tabella a compensi per i presidenti e i commissari, che abbiano rinunciato all'esercizio del servizio (per coloro che chiedono di essere esonerati non viene erogato alcun compenso, salvo il diritto all'indennità di missione, ove prevista), riferito al numero dei candidati e al numero delle prove. Per prove si intendono solo le prove scritte, grafiche, scritto-grafiche e le eventuali prove pratiche, con conclusione delle prove orali.

Il periodo contemplato nel citato art. 404 decorre dalla prima riunione, in cui la commissione o le eventuali sotto commissioni, coordinate dal presidente coordinatore, fissano i criteri e le modalità di svolgimento della procedura, ripartendo fra le varie sottocommissioni, ove costituite, le buste contenenti gli elaborati. In presenza di più di 500 candidati gli elaborati debbono essere, di regola, ripartiti in numero uguale tra le varie sottocommissioni, al fine di favorire la contestuale correzione degli stessi.

Nel computo del numero dei giorni previsti per la conclusione dei lavori sono comprese anche le prove orali e la pubblicazione della graduatoria di merito e degli abilitati. Nel calcolo dei giorni non sono comprese le domeniche, i giorni festivi e i venti giorni previsti per la convocazione per le prove pratiche e per le prove orali. La fruizione del congedo ordinario, con relativa sospensione dei lavori non assicurati, comunque, la conclusione della procedura e la nomina dei vincitori con decorrenza 1° settembre.

La presenza durante le prove scritte e le riunioni per gli altri adempimenti preliminari sono retribuiti con i compensi previsti a favore del Comitato di vigilanza dall'art. 7 del D.P.C.M. 23 marzo 1995.

Il compenso al presidente coordinatore è determinato con riferimento ad una sola sottocommissione o, per la procedura per gli ambiti disciplinari alla commissione giudicatrice con maggior numero di candidati (art. 7, O.M. n. 307/1994).

Al segretario delle commissioni giudicatrici unito anche in presenza di più sottocommissioni, compete lo stesso trattamento previsto per i commissari (nota n. 2334 del 15.9.1989 - Ufficio di coordinamento gestione spesa). Limitatamente alla classe di concorso 49/A - Matematica e fisica, per la quale, ai sensi dell'art. 11 del D.D. 31.3.1999, non si deve nominare una specifica commissione, ma alla formulazione della graduatoria provvedono le commissioni giudicatrici delle classi 38/A e 47/A. Provveditore agli studi competente, su proposta del presidente coordinatore, assegnerà un numero aggiuntivo di sedute, riferito al numero dei candidati, retribuito con £ 65.000 a seduta.

IL DIRETTORE GENERALE
Paradisi

Concorso lotteria da 6 milioni

Molti colleghi ci telefonano dopo la grande e imponente manifestazione di Roma del 17 febbraio per chiederci notizie in merito al concorso.

Al momento possiamo dire che tutto è momentaneamente sospeso in attesa delle elezioni del 16 aprile e del ballottaggio del 30 aprile. Dopo tale data (cessato il pericolo elezioni) crediamo che bisognerà rimobilizzarsi.

I soliti sindacati (CGIL - CISL - UIL e SNALS) allarmati da quanto è successo si stanno adoperando perché l'intera questione venga in qualche modo riasorbita nel rinnovo contrattuale valevole per il biennio economico (2000 - 2001).

Attendiamo vigili.

GAZZETTA UFFICIALE

Decreto 19 novembre 1999. - G.U. 3 gennaio 2000, n. 1
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 19 aprile 1994, n. 297, per l'anno scolastico 1999-2000.

Legge 21 dicembre 1999. - G.U. 4 gennaio 2000, n. 2
Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

Legge 10 febbraio 2000. - G.U. 23 febbraio 2000, n. 44
Legge - quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

Decreto Ministeriale del 7 dicembre 1999, n. 547 - G.U. 2 marzo 2000, n. 51
Regolamento recante approvazione delle norme di avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo

Legge 8 marzo 2000, n. 53 - G.U. 13 marzo 2000, n. 60
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città.

Decreto Legislativo 25 febbraio 2000 n. 61 - G.U. del 20 marzo 2000, n. 66
"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale."

Legge 10 marzo 2000, n. 62 - G.U. 21 marzo 2000, n. 67
Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

La nuova scuola

(continuazione dalla prima pagina)

tenze acquisite nel ciclo primario, di sostenere e incoraggiare le attitudini e le vocazioni degli studenti, arricchire la formazione culturale, umana e civile degli studenti, sostenendoli nella progressiva assunzione di responsabilità, e di offrire loro conoscenze e capacità adeguate all'accesso all'istruzione superiore universitaria e non universitaria ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro. Ciascuna area è ripartita in indirizzi, anche mediante riordino e riduzione del numero di quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di licei.

3. Nei primi due anni, fatti salvi la caratterizzazione specifica dell'indirizzo e l'obbligo di un rigoroso svolgimento del relativo curriculum, è garantita la possibilità di passare da un modulo all'altro anche di aree e di indirizzi diversi, mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta.

4. Nel corso del secondo anno, se richiesto dai genitori e previsto nei piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, sono realizzate attività complementari e iniziative formative per collegare gli apprendimenti curricolari con le diverse realtà sociali, culturali, produttive e professionali. Tali attività e iniziative si attuano anche in convenzione con altri istituti, enti e centri di formazione professionale accreditati dalle regioni, sulla base di un accordo quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. A conclusione del periodo dell'obbligo scolastico di cui al comma 3 dell'articolo 1 è rilasciata una certificazione attestante il percorso didattico svolto e le competenze acquisite.

6. Negli ultimi tre anni, ferme restando le discipline obbligatorie, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage possono essere realizzati in Italia o all'estero anche con brevi periodi di inserimento nelle realtà culturali, produttive, professionali e dei servizi. Verranno inoltre promossi tutti gli opportuni collegamenti con il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e con l'università.

7. La frequenza positiva di qualsiasi segmento della scuola secondaria, annuale o modulare, comporta l'acquisizione di un credito formativo che può essere fatto valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nel passaggio da un'area o da un indirizzo di studi all'altro o nel passaggio alla formazione professionale. Analogamente, la frequenza positiva di segmenti della formazione professionale comporta l'acquisizione di crediti che possono essere fatti valere per l'accesso al sistema dell'istruzione.

8. Al termine della scuola secondaria, gli studenti sostengono l'esame di Stato di cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, che assume la denominazione dell'area e dell'indirizzo.

ART. 5

(Istruzione e formazione tecnica superiore, educazione degli adulti e formazione continua).

1. L'istruzione e formazione tecnica superiore è disciplinata a norma dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Le iniziative di educazione degli adulti si realizzano nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. La formazione continua si realizza nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196.

ART. 6

(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta al Parlamento un programma quinquennale di progressiva attuazione della riforma. Le Camere adottano, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione, una deliberazione che contiene indirizzi specificamente riferiti alle singole parti del programma. Il programma è corredato da una relazione che ne dimostra la fattibilità nonché la congruità dei mezzi individuati rispetto agli obiettivi, compresa la valutazione degli eventuali maggiori oneri finanziari o delle eventuali riduzioni di spesa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2. Il programma comprende, tra l'altro, un progetto generale di riqualificazione del personale docente, finalizzato anche alla valorizzazione delle specifiche professionalità maturate, nonché alla sua eventuale riconversione; i criteri generali per la formazione degli organici di istituto con modalità tali da consentire l'attuazione dei piani di offerta formativa da parte delle singole istituzioni scolastiche; i criteri generali per la riorganizzazione dei curricula della scuola di base e della scuola secondaria, ivi compresi quelli per la valorizzazione dello studio delle lingue e per l'impiego delle tecnologie didattiche; un piano per l'adeguamento delle infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indica tempi e modalità di attuazione della presente legge. L'operatività di tale programma, ove questo rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all'approvazione dello specifico provvedimento legislativo recante l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la relativa copertura.

3. Le somme che si dovessero rendere disponibili per effetto della riforma sono riutilizzate con modalità e criteri indicati nel programma di cui al comma 1, anche ai fini della istituzione di periodi sabatici volti alla qualificazione degli insegnanti in servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Disposizioni correttive di quelle contenute nel programma di cui al comma 1 possono essere emanate durante la progressiva attuazione del programma stesso.

5. L'effettiva attuazione della presente legge è verificata dal Parlamento al termine di ogni triennio successivo alla data della sua entrata in vigore, sulla base di una apposita relazione presentata dal Ministro della pubblica istruzione.

6. All'attuazione della presente legge si provvede, sulla base delle norme generali da essa recate, mediante regolamenti da adottare a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità agli indirizzi definiti dalle Camere in ordine al programma di cui al comma 1, nell'ambito delle disposizioni di legge. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano sulla loro conformità agli indirizzi deliberati dalle Camere e alle norme di legge. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono comunque essere emanati. Ciascun regolamento reca una ricognizione delle norme abrogate e disposizioni transitorie per il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Per gli ambiti di cui all'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente la definizione dei curricula, si provvede con le modalità di cui all'articolo 205 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Il personale docente in servizio, alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che disciplinano l'organizzazione dei settori di appartenenza, ha diritto, al mantenimento della sede fino alla sua definitiva assegnazione, che si realizza tenendo conto in via prioritaria delle richieste, degli interessi, dei titoli e delle professionalità di ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricula richiesti per il reclutamento degli insegnanti della scuola di base sono individuati, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, con regolamento del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottato sulla base degli indirizzi generali definiti dalle Camere in sede di deliberazione di cui al comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 2000

CIAMPI
D'ALEMA *Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione*
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO

Scuola e Lavoro

Agenzia della Federazione Italiana Scuola - F.I.S.

Anno XXIV - NUOVA SERIE — N. 3 - 4 Marzo - Aprile 2000

Sped. in abb. post. art. 2 comma 20/c Legge n° 662/1996 Filiale di Roma

Direzione: Raffaele Antonucci, Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione: M. Beatrice - M. D'Ascola - G. De Donno - A. Di Nicola - M. Falcone - R. Iacobucci - S. Iacopino - L. Mangano - G. Mariscotti - F. Mastrantonio - G. Occhini - G. Stilo

Direz. - Redaz. Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24
Amministrazione 00185 Roma - Tel. 064940519 - Fax 064940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 marzo 1994

Stampa: Lito Tip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel. 3050129 - Roma

GRATUITO AI SOCI

Le responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati é degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Chiuso in Tipografia il 8/4/2000 - Stampato il 11/4/2000

Un "trucco", per dare altri soldi ai soliti noti

(continuazione dalla prima pagina)

legge apparentemente asettico e innocuo nasconde invece (ecco il trucco!) un'elargizione vera e propria camuffata.

Per far comprendere al lettore questa asserzione ci spieghiamo con un esempio, prendendo in esame un Istituto Tecnico Agrario Statale con annesso convitto, con un Istituto aggregato situato in altro Comune e con un collegio costituito da 100 docenti.

Si assenta per gg. 16 il direttore amministrativo (ex segretario) e l'applicato più anziano (20 anni di servizio) avendo dato la disponibilità, lo sostituisce per tale periodo dovendo anche prestare nel periodo in esame 6 ore di lavoro straordinario (3 alla settimana). Grazie a questa interpretazione autentica dell'articolo del contratto - ecco lo scandalo - l'impiegato in questione (IV livello) alla fine del periodo di 16 gg. percepirà OLTRE ALLA PROPRIA PERSONALE RETRIBUZIONE GIÀ COMPRENSIVA DI UNA PRIMA INDENNITÀ prevista per la disponibilità data alla sostituzione di 2.000.000 annui lordi forfettari (art. 50 del CCIN del 31.08.99), i seguenti compensi (cinque indennità in tutto):

una seconda indennità di amministrazione che è il 65% di quella di direzione del capo di Istituto che nel caso in esame è di: 3.072.000 a.l.: 12:30x16 gg.=140.000.

una terza indennità costituita dal 65% di quella spettante sempre al Capo di Istituto come quota variabile; questa è commisurata alla dimensione e complessità dell'istituto che nel caso in esame corrisponde a lire: 1.950.000 per azienda agraria; più 975.000 istituto di secondo grado aggregato più 1.300.000 per il convitto annesso più 2.200.000 (22.000x100 numero dei docenti) per un totale di lire 6.425.000:12:30x16gg.=285.550.

una quarta indennità per le funzioni superiori che svolge per il periodo in esame (gg.16) costituita dalla differenza fra il proprio stipendio e quello del segretario che è bene sottolineare nel nuovo contratto lascia il V livello (i docenti hanno attualmente il VI e VII livello) per andare a collocarsi nella fascia C equivalente alla carriera direttiva prevista dal nuovo contratto degli statali del 16/02/1999 (supplemento ordinario n. 41 alla G.U. del 25/02/99) di lire 3.557.000:12:30x16 gg.=158.088;

una quinta indennità (il fondo di incentivazione) qualora nel corso della settimana la sostituzione richieda il superamento delle 35-36 ore settimanali (tabella D1 annessa al C.C.I.N. del 31/08/99) lo straordinario ricompensato con lire 23.000 orarie che nel caso in esame ammonta a 23.000x6=138.000.

Sommando le quattro indennità il nostro fortunato assistente "costretto" a fare anche 3 ore di lavoro straordinario alla settimana mette in busta per 16 gg. di lavoro ben 721.630 (settecentoventunomilaseicentotrentalire).

Questo un altro aspetto della logica del "capolavoro" contratto che attraverso automatismi diabolici premia solo alcuni. Ai docenti chiediamo comportamenti di risposta (disdetta deleghe) commisurati a queste furbie di logica retributiva (figli e figliastri), prevista dal nuovo contratto, sottoscritto da CGL, CISL, UIL e SNALS. A.S.